

L'induzione: l'eterogeneità del concetto nel sistema penale

Il termine costringere – che pure ha bisogno di numerose precisazioni per individuarne l'esatta dimensione giuridica (in generale e nella fattispecie concussiva in particolare) – nella sua accezione *comune* è dotato di forte valenza descrittiva, nel senso che la relazione tra *significante* e *significato* dà vita tutto ad una *forma* tendenzialmente univoca; è un termine, inoltre, grammaticalmente “chiuso”, autosufficiente, nel senso che qualunque specificazione del generico *facere* o *non facere* cui l'attività costrittiva vorrà tendere non influirà sulla esatta delimitazione del suo campo semantico, che invariabilmente ci porta ad individuarlo nell'utilizzo di uno strumento di coazione fisica o morale (racchiuse dall'idea di violenza relativa) per etero-direzionare le altrui condotte. Certo, poi a livello ermeneutico è stato necessario circoscriverlo attraverso i meccanismi in precedenza analizzati, volti a tipizzarlo e ad inquadrarlo nella giusta dimensione di offensività; ma il fatto che la base concettuale di partenza fosse tutto sommato di immediata comprensione ha sicuramente agevolato l'operazione di ricostruzione esegetica.

Non altrettanto si può ripetere a proposito del significato di *induzione*, che nell'originaria formulazione dell'art. 317 c.p. rappresentava l'alternativa forma di condotta concussiva, e che oggi è stata “promossa” ad autonoma condotta criminosa ex art 319-*quater* c.p. Quella condotta, assieme al complesso degli altri elementi descrittivi della fattispecie (quelli comuni ad entrambi i modelli comportamentali), avrebbe dovuto restituirci un fatto di disvalore altrettanto afferrabile, da affiancare a quello della concussione per costrizione, con la quale condivideva le conseguenze sanzionatorie e, dunque, il complessivo giudizio in ordine alla tipologia e gravità dell'offesa ai medesimi beni giuridici.

Tuttavia – ed è già qui che si riscontra la prima e forse essenziale differenza di approccio con la costrizione – se è vero che l'accostamento con tali ulteriori elementi potrebbe e dovrebbe aiutare nella esatta individuazione della sua accezione, in realtà è già a partire dal livello semantico di “base”, quello proprio del linguaggio non tecnico, che il termine *induzione* presenta una spiccata polivalenza di senso; per cui, se non inserito in un preciso *asse sintagmatico*, potrebbe lasciare all'interprete un eccessivo spazio di manovra entro cui delimitare le proprie scelte ermeneutiche e, di conseguenza, stabilire in maniera altrettanto arbitraria lo stesso modo di interagire di tale elemento con gli altri elementi della struttura tipica del fatto di concussione. Costringere *a subire un atto sessuale* o costringere *ad una dazione indebita*, pur contestualizzandolo rispetto ai fini, non influiscono sul concetto di costrizione, che rimane pressoché identico; ma, quando si passa ad analizzare la seconda forma di condotta in esame, è evidente che *l'indurre*, nella sua varietà di significati – *sospingere*, o *provocare*, o *persuadere* taluno affinché faccia qualcosa sono soli alcuni dei tantissimi sensi possibili – non riesce a fornire un'esatta delimitazione del proprio ambito semantico se non accompagnato da ulteriori riferimenti linguistici che ne specificano il senso con il quale l'autore del messaggio abbia voluto intenderlo: *indurre in errore*, ad esempio, è certamente diverso dall'*indurre alla prostituzione*. In quest'ultimo caso, l'aggiunta di successivi elementi nella complessiva catena lessicale che viene utilizzata, lungi dal presentarsi come “neutra” rispetto all'attribuzione di significato del termine *indurre*, ne limita e ne indirizza fortemente le possibili soluzioni interpretative. Il termine *indurre*, insomma non è autosufficiente, e ciò rappresenta già un primo rilievo da sottolineare.

L'induzione cui un tempo faceva riferimento l'art 317 c.p., è che oggi è riportata *immutata littera* nell'art. 319-quater c.p., è una generica *induzione a dare o promettere denaro o altra utilità indebita*: scelta "sincopata" del codificatore non casuale (si ricordi la natura di norma a selettività secondaria di tale delitto), ma che certamente non aiuta, poiché, al di là di quelle che potevano essere le sue intenzioni (che per altro ben si conoscono) e visti tutti i limiti che di solito le teorie sull'interpretazione assegnano all'*argomento storico*, ha lasciato potenzialmente impregiudicata la questione relativa al preciso significato con il quale intendere tale forma di condotta (né, è bene anticiparlo, alcuna delle ulteriori componenti strutturali della fattispecie, di per sé, risulta realmente determinante in tal senso). La storia delle vicende interpretative della norma *de quo*, a dir poco travagliata, ci conferma che quelle potenzialità esegetiche si sono drammaticamente inverate sul campo, dando vita ad una affollata e caotica moltitudine di soluzioni interpretative. Quella "storia" è, del resto, la riprova di come il legislatore penale non dovrebbe mai concedersi il lusso dell'imprecisione, meno che mai in un settore così ribollente di contrapposti fattori di interesse come quello della delittuosità che coinvolge le attività pubbliche. Una contrapposizione di idee e di opinioni cresciuta in maniera a volte incontrollata, proprio pascendosi dell'ambiguità del concetto di induzione, il quale – assieme ad altri istituti non meno fumosi (l'abuso innominato di ufficio; la presa di interesse privato nel fu art. 324 c.p.; la distrazione – prima nel peculato, e poi nell'abuso ex art. 323 c.p.) – ha contribuito ad una pericolosissima deriva dagli stringenti canoni interpretativi che una più responsabile cultura del *nullum crimen* avrebbe dovuto invece suggerire. Basti pensare, a conferma dei timori espressi, che per avvalorare la tesi dell'induzione concussiva come forma di *costrizione minore* (una di quelle semanticamente possibili), l'argomento decisivo venne individuato in un elemento implicito (*sic!*), vale a dire in quel *metus publicae potestatis*, la cui essenzialità quale elemento di tipicità sembrava piuttosto essere il risultato di un'aprioristica scelta ermeneutica che non una sua condizionante premessa.

In aggiunta alla congenita volatilità del termine induzione, è poi lo stesso impianto codicistico ad offrire diverse sponde alle quali ancorare le possibili opzioni interpretative: a differenza del modello costrittivo, ed a conferma della diversa e meno stringente tenuta linguistica di quello induttivo, nel nostro ordinamento trovano dimora diversi paradigmi di tipicità che per la loro definizione si affidano, in tutto o in parte, al concetto in parola. Un concetto, come si vedrà, mai identico a sé stesso, che rende dunque difficile anche adagiarsi sull'argomento sistematico.

Se riferita ad un comportamento umano, indurre, in una sua latissima accezione, si identifica con *l'atto del provocare o suscitare una particolare condizione fisica o spirituale in taluno*: la possibile gamma di comportamenti che possono farsi rientrare in questa che pare essere la più ampia definizione possibile è potenzialmente sterminata, passando dalla vera e propria determinazione meccanica, basata su una necessaria consequenzialità fisica tra l'attività del soggetto agente e quella del soggetto indotto (il medico che induce uno stato di narcosi attraverso la somministrazione di un farmaco), a quella coatta, nella quale la libertà morale del soggetto passivo viene ad essere compromessa attraverso illeciti strumenti di pressione psichica, sulla falsariga del modello costrittivo, con il quale anzi, tende ad identificarsi; dalla semplice attività di persuasione o convincimento mediante argomentazioni di logica o di convenienza (indurre i membri di un organo collegiale a prendere una decisione), alla suggestione basata su informazioni rappresentate in maniera faziosa o partigiana (il politico che induce un sospetto nella popolazione), alla vera e propria attività fraudolenta basata su dati non veritieri o al limite iperbolicamente rappresentati nelle

loro possibili conseguenze favorevoli o sfavorevoli (indurre in errore). Dagli esempi sparsi sopra riportati, non è possibile ricavare che pochissime informazioni, comunque poco “performanti” in termini di individuazione di un significato minimo del termine: una di esse è che l’induzione, quando riferita all’agire umano, coinvolge normalmente (ma non per forza) almeno due soggetti: uno che *induce* ed un che viene *indotto*.

Va inoltre considerato che ogni processo induttivo che coinvolga almeno due soggetti, per la sua concreta definizione, abbisognerebbe anche di essere calato nella precisa dinamica che regge il rapporto tra i due protagonisti della vicenda, colui che induce e colui che viene indotto: un’attività di persuasione, ad esempio, assume tutt’altro significato se la stessa viene realizzata tra soggetti di pari grado e livello culturale piuttosto che tra soggetti in posizione sbilanciata, vuoi per caratteristiche sociali (rapporto tra soggetto pubblico e privato, o tra soggetti di differente posizione gerarchica, o ancora rapporti tra soggetti con differenti necessità economiche), vuoi per caratteristiche fisico/psichiche (persone anziane, minori, soggetti incapaci) o attinenti al proprio livello di istruzione. Variabili che influiscono, e non poco, innanzitutto sulla stessa possibilità di individuare nel fatto induttivo un disvalore penalmente significativo; ed in caso affermativo, sulla possibilità di inquadrare il ruolo assunto da ciascuno dei soggetti coinvolti all’interno della struttura tipica, in particolare tenuto conto della veste double-face con la quale il soggetto indotto potrebbe abbigliarsi, la cui posizione è cronicamente oscillante tra la figura del soggetto passivo e quella del complice, non importa se punibile o meno.

Caratterizzato dunque da una estrema variabilità linguistica corrispondente alla sua capacità di registrare una altrettanto variabile realtà fenomenica, il concetto di induzione viene a vario titolo coinvolto nella intelaiatura del codice o in altre fonti dell’ordinamento penale, ove compare in rubrica o nel testo di numerose disposizioni, accostata a diversi e mai uguali significanti; norme la cui eterogeneità anche in termini di topografia sistematica rende(va) plausibile, *prima facie*, qualunque parallelismo tra le diverse fattispecie evocabili e l’art. 317 c.p. *ante* riforma, con possibilità di utilizzare i medesimi argomenti ora a favore ora *contra* una data ipotesi ermeneutica di ricostruzione della figura della concussione per induzione.

Con tutta l’imprecisione e l’ingenua tendenza alla semplificazione dei procedimenti di schematizzazione, può risultare comunque utile una prima classificazione dei differenti modelli induttivi rintracciabili nel nostro ordinamento penale, quantomeno per cominciare a segnarsi le coordinate delle diverse e vaste aree di tipicità che coinvolgono questa tipologia comportamentale e cominciare a riunire per “gruppi omogenei” istituti e fattispecie che sono stati variamente chiamati in causa per l’inquadramento della concussione induttiva.

Si ritiene di poter ricostruire, da questo punto di vista, almeno quattro prototipi di modelli induttivi, a loro volta, in via di successive specificazioni, scomponibili in ulteriori *sub*-tipi. Ogni modello è accomunato in ogni caso da un dato essenziale, che rappresenta dunque l’unica caratteristica costante dell’induzione contemplata dalla legislazione penale, tuttavia da sola insufficiente a fornirci ulteriori informazioni sulla sua qualificazione criminosa: la necessità che l’autore del fatto tipico si avvalga di un comportamento altrui per poter soddisfare il proprio interesse illecito, sia che tale cooperazione sia carpita in maniera artificiosa, sia essa invece liberamente adottata sulla scorta degli stimoli provenienti dal soggetto attivo. *Inducere*, nella lingua

latina, significava del resto “portare, condurre un soggetto verso qualcosa, in senso fisico o spirituale”. Si tratterà dunque sempre di ipotesi di reati a struttura *bilaterale*.

I quattro modelli che si ritiene di poter ricostruire scandagliando tutte le ipotesi che all'interno del nostro sistema penale si riferiscono al concetto di induzione, in una sua qualunque declinazione modale o verbale (*induzione, induce, indotto, indurre, inducendo*), sono:

- *Il modello fraudolento*: è il più diffuso nel nostro ordinamento, ed identifica la condotta induttiva in un'attività di tipo decettivo, e che specifica quindi (di norma anche testualmente) l'induzione come *induzione in errore*. Il condizionamento del comportamento altrui, in queste ipotesi, si ottiene viziando la volontà del soggetto indotto, che viene tratto in inganno attraverso un'attività fraudolenta, più o meno strutturata, da parte del soggetto agente (ovviamente non rientrano in queste ipotesi i casi, già semanticamente incompatibili con il concetto di induzione, di *sfruttamento* da parte del soggetto agente, di *preesistenti* stati di errore o di ignoranza del soggetto passivo). Attraverso l'attività decettiva, si riesce a condizionare l'altrui agire operando a vario titolo sui processi motivazionali della vittima del raggio, la quale può essere spinta al comportamento indotto o perché truffaldinamente prospettato come conveniente o vantaggioso per la stessa; o perché falsamente rappresentato come comportamento doveroso a fronte di pretesi vincoli di natura contrattuale o autoritativa; o ancora perché ritenuto opportuno a fronte di una ingenerata situazione di pericolo immaginario, che si cerca di evitare con il comportamento condizionato.

Archetipo del modello è, senza ombra di dubbio, la *truffa* che, attraverso l'art. 640 c.p., elenca le fasi ed i processi causali normalmente presenti nel meccanismo induttivo di tipo fraudolento: (1) si parte da una condotta ingannatoria (artifici o raggiri), con la quale si provoca (2) l'evento intermedio (induzione in errore), che a sua volta porta il soggetto passivo al (3) compimento di un atto dispositivo – il c.d. requisito implicito, presente nei delitti con danno di tipo patrimoniale – con il quale (4) si procura un ingiusto profitto al soggetto agente (o ad altri) ed un danno altrui (non necessariamente il soggetto ingannato), che rappresentano, a mo' di facce della medaglia, le due componenti dell'evento finale.

Una struttura in parte simile si riscontra anche nell'ipotesi di circonvenzione di persona incapace, ex art. 643 c.p., ove, pur non facendosi espressamente riferimento ad un'attività di tipo fraudolento, si ricava il dato della capziosità della condotta dalla complessiva struttura tipica, che si riferisce all'abuso, con finalità di profitto, di situazioni deficitarie del soggetto passivo (in quanto minore o persona in stato di infermità o deficienza psichica), per *indurla* a compiere atti a lui pregiudizievoli. Non di vera e propria attività ingannatoria deve quindi trattarsi, potendo anche oggettivamente estrinsecarsi in una semplice attività di tipo persuasivo (ed in effetti la norma parla qui di semplice induzione, e non di induzione in errore); tuttavia, viste le particolari condizioni del soggetto passivo, particolarmente impulsivo o inesperto se minore, incapace di comprendere appieno il significato delle proprie azioni nel caso di infermo, si ritiene in ogni caso di poter inserire anche queste forme di induzione ad agire in un contesto di artificiosa manipolazione dell'altrui sfera psicologica, con determinazioni di volontà che risultano essere in ogni caso viziate dall'opera di suggestione o di ammalimento da parte del soggetto attivo (si veda inoltre quanto detto prima, nel § precedente, a proposito dei rapporti tra circonvenzione e concussione).

Numerosi altri sono gli esempi che si ritiene di poter ricondurre al modello in esame: si pensi alle disposizioni in materia di false comunicazioni sociali, le quali puniscono, ai sensi dell' art.

2621 c.c., «gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, *con l'intenzione di ingannare* i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo *ad indurre in errore* i destinatari sulla predetta situazione», mentre il successivo art. 2622 c.c. collega le medesime condotte alla produzione di un danno patrimoniale nei confronti dei soci, della società, o dei creditori.

Interessante era la formulazione dell'art. 601 c.p. ante riforma, in tema di *tratta di persone*, nel quale il binomio induzione-costrizione veniva inserito in uno schema rigidamente dicotomico, nel quale la prima si riferisce ad attività ingannatorie e la seconda a condotte di violenza o minaccia («*la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, o abuso di autorità*»), così come si riteneva avesse voluto originariamente impostare il codificatore anche la previgente ipotesi di concussione *ex art 317 c.p.*

Anche l'art. 609-*bis* in tema di violenza sessuale ripete lo stesso schema, ricollegando l'effetto costrittivo a condotte di violenza o minaccia (o di abuso di autorità), ai sensi del primo comma, e riferisce l'induzione o condotte di abuso di condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa (co 2°, n.1); ovvero a condotte ingannatorie, specificate in attività di sostituzione di altra persona (co 2°, n.2)

Altre disposizioni nelle quali l'induzione viene riconosciuta in attività di tipo fraudolento sono l'art. 517 c.p. (vendita di prodotti industriali con segni mendaci); l'ipotesi aggravata di bigamia di cui al secondo comma dell'art. 556 c.p.; l'art. 558 rubricato «induzione al matrimonio mediante inganno»;

Lo schema dell'aggressione a beni di rilievo penale attraverso attività di tipo fraudolento è dunque assai frequente nel nostro ordinamento, ed esso il legislatore fa spesso spesso e volentieri ricorso mediante il riferimento testuale all'induzione, di norma espressamente indicata come *induzione in errore*, ma in ogni caso riconducibile a tale specificazione semantica attraverso la complessiva struttura tipica, che deve comunque far riferimento ad attività di tipo ingannatorio o manipolative quali antecedenti causali rispetto all'induzione del *deceptus*.

- *Il modello costrittivo-prevaricatorio*: nella vigenza del vecchio art. 317 c.p., era diventata via via ricorrente ed infine dominante la tesi che individuava nell'induzione un prototipo comportamentale affine alla costrizione, dalla quale si distingueva per la minore intensità, anche dal punto di vista espressivo: una forma di prevaricazione sì, ma “implicitamente” aggressiva dell'altrui sfera di determinazione, anziché palesemente o brutalmente dichiarata. Una tesi che presta il fianco a numerosi aspetti critici, come vedremo, ma che tuttavia trova alcuni agganci sistematici (non molti) all'interno del codice, ove il termine induzione ricorre o quale vero e proprio sinonimo di quello di costrizione, o comunque sta ad indicare una condotta che si sviluppa in un contesto di supremazia del soggetto agente, che prevarica il soggetto passivo abusando del proprio stato, condizionandone e piegandone le determinazioni di volontà e le conseguenti azioni.

Nell'ipotesi di cui all'art. 377 c.p. (la c.d. *subornazione* di testimone - tecnicamente "intralcio alla giustizia"), ad esempio, il legislatore punisce una serie di ipotesi nelle quali, attraverso offerta di denaro o altra utilità, si cerca di *indurre* uno dei possibili soggetti coinvolti nelle dinamiche di accertamento probatorio a commettere un falso processuale, arretrando la normale soglia della punibilità (che ai sensi dell'art 115 c.p. richiederebbe non solo l'accoglimento dell'istigazione, ma anche un inizio di esecuzione dell'azione tipica) alla mera proposta remunerativa da parte del soggetto agente, punito sia nel caso di rifiuto dell'offerta o della promessa (1° comma), sia nel caso di accettazione delle stesse non accompagnate in seguito dalla commissione dell'episodio di falsità (2° comma). Il fine di *indurre* a commettere uno dei reati di falso contemplati dalla norma, viene ripreso anche dal terzo comma della disposizione, introdotto nel 2006, ove viene stabilito che «chiunque usa violenza o minaccia ai fini indicati nel primo comma, soggiace, qualora il fine non sia conseguito, alle pene stabilite in ordine ai reati di cui al medesimo primo comma, diminuite in misura non eccedente un terzo»: in questo caso, il tipico meccanismo di coartazione della volontà attuato mediante violenza o minaccia, come risulta dalla lettura combinate dei due commi, il primo ed il terzo, dell'art. 377 c.p., viene allacciato semanticamente non alla consueta espressione "costringere", ma a quella di "indurre", che qui dunque assume esattamente lo stesso significato che al primo normalmente può essere attribuito, quale tentativo di etero-direzionamento delle altrui condotte attraverso forme di violenza relativa.

In maniera anche più diretta, nella successiva disposizione, l'art. 377-bis c.p. (rubricata espressamente come "*induzione a non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*"), si prevede poi, in maniera alternativa, sia la condotta attuata mediante violenza o minaccia, sia quella consistente in offerta o promessa di denaro o altra utilità, considerati equivalenti strumenti con i quali il soggetto agente «induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere».

Esempio forse meno calzante, ma non del tutto fuori contesto, è quello della violenza sessuale, ex art 609-bis, già in precedenza richiamato quale tipo comportamentale inquadrabile nel modello fraudolento. Al secondo comma della disposizione in commento, in effetti, si punisce chi *induce* taluno a compiere o subire atti sessuali non solo attraverso le attività decettive previste al numero 2 (già prima analizzate), ma anche, ai sensi del numero 1 dello stesso comma secondo, «abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto»: non vera violenza o minaccia, dunque (che altrimenti ricadrebbero, insieme all'abuso di autorità, nella previsione del primo comma, legate al paradigma coattivo), ma neanche una mera attività di suggestione o di pressione tra soggetti paritari, poiché si tratta in questo caso di abusare di una posizione di supremazia fisica o psicologica, con condotte accostabili ora al prototipo coercitivo, ora a quello fraudolento, senza tuttavia apertamente sfociare nell'uno o nell'altro.

Di induzione mediante violenza o minaccia, si parla poi, attraverso il combinato disposto delle ipotesi base di cui all'art 600-bis n. 1 c.p. (induzione alla prostituzione minorile), e 600-ter n. 2 (induzione alla pornografia minorile) c.p., e della circostanza aggravante ex art. 602-ter c.p. co. 3°, che prevede un aumento di pena nei casi in cui i fatti prima richiamati vengano commessi con violenza o minaccia.

- *Il modello istigativo*: in tale modello, l'induzione è, sostanzialmente, sinonimo di istigazione, quale forma di compartecipazione criminosa o comunque di attività tesa ad offrire un contributo significativo alla commissione di determinati fatti materiali altrui attraverso un impulso di tipo psicologico, consistente o nella vera e propria *determinazione*, vale a dire nel meccanismo di convincimento con il quale si suscita in altri un proposito criminoso prima inesistente; o nell'*istigazione* (in senso stretto), vale a dire nel rafforzamento o l'eccitamento di un impulso ad agire già preesistente nel soggetto sottoposta ad opera di persuasione.

La rilevanza penale di tali forme di condotte è generalmente desumibile, *a contrario, ex art. 115, co. 3° c.p.*, in tema di concorso di persone: alla dichiarata irrilevanza di condotte istigative cui non abbia fatto poi seguito la commissione del reato da parte del soggetto che pur ha accolto l'istigazione, si contrappone implicitamente la rilevanza di quelle medesime condotte, quando ad esse abbia fatto effettivamente seguito la realizzazione del fatto criminoso. Dunque, la responsabilità dell'istigatore, previa riscontro dell'efficacia causale delle proprie condotte di persuasione, è normalmente riconosciuta a titolo di concorso eventuale.

Ovviamente, la possibilità di attribuire rilevanza alle ipotesi di concorso morale attraverso il meccanismo di estensione della tipicità basato sui coefficienti causali e psicologici propri della compartecipazione *ex art 110 c.p.*, non può prescindere dalla circostanza che la condotta del soggetto istigato (anche se non necessariamente punibile), non solo sia una condotta tipica, ma sia stata poi materialmente posta in essere, anche solo nella forma del tentativo. In alternativa, vale a dire quando la fase esecutiva non abbia raggiunto almeno i limiti del tentativo punibile, o quando l'istigazione/induzione ha di mire attività penalmente neutre, la possibilità di attribuire rilevanza a tali forme di determinazione o rafforzamento motivazionale dell'agire altrui deve essere specificamente previsto dal legislatore ed espressamente tipizzata attraverso fattispecie *ad hoc*. È ciò che accade, ad esempio, nelle disposizioni (sia *infra* che *extra* codicistiche) in tema di prostituzione, che, tra le varie condotte che gravitano attorno all'attività di meretricio (in sé e per sé considerata penalmente irrilevante), punisce anche quelle di *induzione*, sia con riferimento alla prostituzione di maggiori di età, ai sensi dell'art 3, n. 5, della l. 20 febbraio 1958, n. 75 (la c.d. *legge Merlin*, che ha provveduto a sostituire la previgente disciplina codicistica *ex artt. 531-536 c.p.*); sia alla prostituzione minorile, *ex art 600-bis, co. 1°, n. 1 c.p.* (così come modificato dalla legge 6 febbraio 2006 n. 38 dopo essere stato introdotto nel 1998 con la legge n.269). Pressoché sovrapponibili sul punto, nelle due disposizioni il concetto di induzione può adagiarsi su di una oramai consolidata tradizione interpretativa, per cui essa può consistere sia nella vera e propria determinazione, nel senso prima chiarito, sia nel mero rafforzamento di un proposito già esistente e può estrinsecarsi attraverso suggerimenti, stimoli ed incoraggiamenti ad intraprendere l'attività prostituzionale, a riprenderne una previamente interrotta, a non abbandonarne una in corso d'opera. Il raccordo con l'ipotesi generale *ex art 115 c.p.*, permette di affermare come anche in questi casi, secondo il meccanismo proprio della causalità "psicologica", occorre che l'istigazione venga *accolta*, nel senso che provochi il risultato psichico dell'insorgere o del rafforzarsi della decisione di intraprendere tale tipo di attività; più difficile stabilire, invece, se occorra anche un effettivo inizio di tale attività da parte del soggetto istigato: insistendo sull'autonomia delle previsioni *de quo* rispetto alla generale ipotesi *ex art 115 c.p.*, la giurisprudenza ne sottrae anche i limiti di rilevanza al requisito dell'inizio dell'attività della quale si è rafforzato o determinato il proposito; facendo invece leva sul principio di proporzione e di offensività, la prevalente dottrina ritiene invece

necessario che l'attività indotta venga effettivamente intrapresa, pena un eccessivo rigore sanzionatorio nei confronti di condotte che non hanno concretizzato, almeno non in maniera piena, l'offesa rispetto ai beni tutelati, e che dunque, al limite, potrebbero essere punite a titolo di tentativo.

A prescindere dalle complesse questioni politico-criminali ed esegetiche che è in grado di sollevare questo particolare settore di tutela penale, per quanto più strettamente ci riguarda, le fattispecie sulla induzione alla prostituzione (sia adulta che minorile) offrono comunque sufficienti indicazioni per tracciare un possibile modello di riferimento ai fini della ricognizione del significato della condotta induttiva: una condotta incentivante, di tipo persuasivo e motivazionale, che deve cioè innescare un processo psichico di convincimento o di rafforzamento di un tipo di attività rispetto alla quale il soggetto indotto ha un atteggiamento adesivo, di preesistente o di suscitata approvazione. A dimostrazione che in questo caso il meccanismo di orientamento delle altrui condotte avviene attraverso un'attività comunicativa non intrusiva, né decettiva, né in ogni caso in grado di limitare o condizionare viziosamente l'altrui capacità di autodeterminazione, comunicazione che avviene tra soggetti paritari (nel caso di prostituzione adulta) o nei confronti di soggetti che per quanto più deboli e più facilmente suggestionabili, come i minori, non devono comunque presentare stati di *deficit* psichico o di disagio socio-economico, concorrono anche altri indici normativi, tra i quali il complessivo regime delle circostanze aggravanti previste per le ipotesi di induzione alla prostituzione: ai sensi dell'art. 4, n.1 della l. 75/58, con riferimento alla prostituzione adulta, ad esempio, la pena è raddoppiata se il fatto è commesso con violenza, minaccia, inganno; stesso aumento è previsto, ai sensi del n.2 dello stesso articolo, nel caso di persona in stato di infermità o minorazione psichica naturale o provocata; parimenti, riguardo alla prostituzione minorile, l'art. 602-ter co 3° e 4° (che sostituiscono le precedenti previsioni ex art 600-ter c.p) prevedono un aumento di pena, rispettivamente, nel caso di fatto commesso con violenza o minaccia (manca in questo caso il riferimento all'inganno, in virtù – si ritiene – della maggiore suggestionabilità del soggetto indotto), e nel caso di approfittamento di stato di bisogno del minore. Da tale apparato “satellitare” di norme, è possibile ricavare le caratteristiche del comportamento induttivo-istigativo: *ubi lex voluit, dixit; ubi noluit, tacuit*, e dunque l'induzione alla prostituzione, nelle sue ipotesi base, deve presentarsi come semplice attività di convincimento o di eccitamento attuata con normali mezzi e modi comunicativi, e non attraverso forme di prevaricazione, di inganno o comunque di sfruttamento di una propria posizione di supremazia e di conseguente soggezione del soggetto istigato (fatto salvo il necessario sbilanciamento di ruoli nel caso della prostituzione minorile, che tuttavia, si ribadisce, non deve in ogni caso sfociare, nell'ipotesi base, in vere e proprie forme di coazione psichica o di sfruttamento di particolari stati di disagio del minore).

- *Il modello corruttivo*: il modello corruttivo potrebbe essere considerato una “variante” di quello istigativo, poiché anche in questo caso si tratta di determinare un soggetto al compimento di un'azione (o di una omissione) senza influire sulla sua libera capacità di autodeterminazione, risolvendosi lo stesso ad agire in base ad una propria e strutturata petizione di volontà. Rispetto a quel modello tuttavia, in questi casi viene specificata la modalità incentivante da parte dell'induttore, il quale non cerca più di persuadere l'indotto ad agire attraverso un'opera di suggestione più o meno argomentata, ma attraverso un meccanismo squisitamente mercantile, poiché la collaborazione altrui è la controprestazione che il soggetto inducente richiede a fronte di

un offerta di denaro o di altra utilità. Ci troviamo cioè di fronte ad un tipico schema di *offerta contrattuale* che mira a proporre uno scambio tra una dazione di denaro o altra utilità ed un *facere* o *non facere*, quale oggetto dell'illecito mercimonio. Che ci si trovi in una fase *prodromica*, negoziale, rispetto all'accordo vero e proprio, è presto confermato dall'archetipo del modello in parola, rappresentato dall'art. 322 c.p., che, in deroga a quanto generalmente previsto dall'art. 115 c.p. in ordine alle ipotesi di concorso di persone, anticipa la punibilità degli episodi corruttivi (tipici esempi di reato a struttura contrattuale) rendendo punibili anche le mere offerte negoziali non sfociate successivamente in definitivo *pactum sceleris*, sia che esse provengano da parte del soggetto privato (1° e 2° comma), sia da parte del soggetto pubblico (3° e 4° comma); prima della riforma del 2012, tanto il primo comma dell'art. 322 c.p., quanto il secondo comma, testualmente, si riferivano a condotte di offerta o promessa di denaro o altra utilità al pubblico agente «per indurlo» a compiere un atto del suo ufficio (istigazione attiva alla corruzione impropria - 1° co.); o ad offerta o promessa «per indurre» il p.u. o l'i.p.s. ad omettere o ritardare un atto dell'ufficio, o a fare un atto contrario ai suoi doveri (istigazione attiva alla corruzione propria - 2° co.). Le ulteriori due scansioni dell'art 322 c.p. prevedevano poi le due forme di istigazione passiva, nelle quali era il pubblico agente a «sollecitare» la dazione o la promessa per gli stessi scopi indicati nei precedenti commi. Oggi, mutata la struttura dell'art 318 c.p., ed eliminato il riferimento all'«atto dell'ufficio» quale oggetto del mercimonio, sostituito con l'«esercizio della funzione», è stato contestualmente modificato anche il richiamo alle ipotesi di corruzione per la funzione effettuato dall'art 322 c.p., co. 1° e 3°, senza tuttavia riproporre nel testo del primo comma l'inciso «per indurre» (modifica che non muta la struttura della fattispecie, né l'essenza del discorso che qui si intende portare avanti; ma che per completezza ed onestà di informazione andava segnalata).

Allo stesso meccanismo è possibile ricondurre anche l'ipotesi di cui all'art 377 c.p., già prima richiamata a proposito del modello costrittivo: in essa si punisce il fatto di chiunque offra o prometta denaro o altra utilità a persona a vario titolo coinvolta nelle dinamiche di accertamento processuale (testimone, soggetto chiamato a rendere dichiarazioni al difensore durante le indagini, perito, consulente tecnico, interprete), «per indurla» a commettere uno dei reati di falso previsti dagli artt. 371-bis 371-ter 372 e 373 c.p.; nonché quella di cui all'ar. 377-bis, espressamente rubricata come «induzione a non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria», che prevede alternativamente, quale antecedente causale rispetto all'induzione a commettere falso, tanto la condotta costrittiva attuata mediante violenza o minaccia, tanto quella corruttiva, attraverso offerta o promessa di denaro o altra utilità.

Nel modello corruttivo, nessun dubbio può sussistere sulla normalità del processo formativo della volontà del soggetto indotto, il quale può tranquillamente decidere di non accettare l'offerta pervenutagli da parte del soggetto attivo ovvero di aderire alla stessa sulla base di un meccanismo intellettuale con il quale, in piena autonomia, valuterà i costi ed i benefici della proposta contrattuale e la congruità dell'offerta rispetto al rischio di commettere attività o illecite di per sé stesse o illecite proprio in quanto oggetto di mercimonio vietato.

La ricognizione delle ipotesi nelle quali nel nostro ordinamento penale viene espressamente richiamato il concetto di induzione, permette dunque di ricondurre le stesse ai quattro modelli suindicati, nei quali, a ben vedere, il dato costante è rappresentato dalla necessità per il soggetto inducente di avvalersi, per soddisfare il proprio interesse illecito, dell'operato del soggetto indotto, la cui collaborazione si cerca di ottenere o attraverso veri e propri meccanismi manipolativi della

sua volontà (estorta, fraudolentemente viziata, o comunque compromessa da forme di prevaricazione), o attraverso una spontanea adesione al progetto criminoso, stimolata o da opera di persuasione o da vera e propria proposta lucrativa. La circostanza per cui la volontà del soggetto indotto possa sia essersi liberamente formata, sia invece risultare viziata o fortemente condizionata nel suo processo formativo, permette di accoppiare i quattro modelli in precedenza descritti in due sottoinsiemi, a seconda del dato della compressione o meno della libertà di autodeterminazione, del soggetto indotto: data la struttura tendenzialmente bilaterale delle ipotesi in questione, è infatti su tale requisito che è possibile ricostruire anche il ruolo del soggetto indotto, per capire (in particolare nel caso all'induzione faccia poi effettivamente seguito la condotta richiesta) se allo stesso vada attribuito il ruolo di *vittima*, di *compartecipe* (alla stregua delle normali regole sul concorso di persone), o, al limite, un ruolo "neutro", nel senso che l'azione, di per sé, risulta penalmente lecita, coinvolgendo nelle dinamiche punitive le sole condotte induttive che ad essa accedano. I due sottoinsiemi riguarderanno allora le ipotesi nelle quali rispettivamente il soggetto indotto risulterà *vittima* della condotta induttiva, e quelle nelle quali il soggetto indotto non rivestirà tale ruolo (a prescindere, in questo caso, dal suo eventuale coinvolgimento nelle vicende della punibilità, a titolo di concorso o ad altro titolo).

Al primo raggruppamento dovranno ricondursi innanzitutto le ipotesi nelle quali il soggetto indotto pone in essere la propria condotta non sulla base di una propria manifestazione di volontà liberamente formatasi, quale frutto di un processo di sana, libera elaborazione e valutazione dell'altrui proposta (nel quale, al limite, gli stimoli esterni provenienti dalla condotta induttiva possono rappresentare argomenti sui quali basare un proprio percorso di convincimento); ma, al contrario, la risoluzione ad agire è il risultato di meccanismi che in maniera patente o subdola abbiano compromesso il libero percorso di autodeterminazione del soggetto indotto, sia che questi abbia contezza dell'utilizzo da parte dell'inducente di tale strumento distorsivo (come nel caso di violenza o minaccia), sia nel caso di inganno, nel quale il soggetto passivo abbia cioè fondato il proprio convincimento su erronee informazioni provocate dall'altrui condotta fraudolenta, senza quindi rendersi conto del carattere capzioso della condotta altrui. In base a quanto finora precisato, rientreranno allora in tale schema tanto il modello costrittivo, quanto quello fraudolento: si tratta, a bene vedere, delle ipotesi nelle quali il legislatore, utilizzando il concetto di induzione (quasi sempre accostato al modello fraudolento, più inusitato per quello costrittivo), si riferisce alle "classiche" forme di manomissione dell'altrui volontà contrattuale o, più in generale, dell'altrui capacità di autodeterminazione, e dunque ad archetipe forme di aggressione degli altrui beni giuridici, che fondano i prototipi criminologici della *criminalità violenta* e della *criminalità fraudolenta*.

Ipotesi ambigua, nel senso che si pone a cavallo tra i due sottoinsiemi in esame, è quella dell'induzione alla prostituzione minorile: sebbene per i motivi anzidetti si è ritenuto di poterla inserire, per caratteristiche strutturali, all'interno del modello istigativo (riproponendo, essenzialmente negli stessi termini, le forme di condotta rilevanti anche nel caso di prostituzione adulta, ove sicuramente il soggetto indotto non è vittima; e nelle quali, al di là dello squilibrio derivante dalla diversa età e maturità psico-fisica dei soggetti coinvolti, la condotta induttiva non deve in ogni caso sfociare in aperte forme di prevaricazione o di inganno, ché altrimenti si darebbe luogo all'applicazione delle ipotesi aggravate), tuttavia da esso si sotto-differenzia proprio la particolare condizione del soggetto indotto, sicuramente svantaggiato dal punto di vista della

capacità di autodeterminazione; nonché per il tipo di attività istigata, la prostituzione, tollerata, almeno per certi versi, solo se posta in essere da soggetti pienamente consapevoli del significato delle proprie azioni e della disapprovazione morale e sociale che comunque generalmente accompagna tali forme di attività, e che potrebbero invece minare il pieno ed effettivo sviluppo psico-fisico del minore. Circostanze che portano pacificamente a ritenere il minore indotto quale portatore di specifiche istanze di tutela e, dunque, a qualificarlo, diversamente dal soggetto adulto, quale vittima delle ipotesi delittuose in parola. Stesso discorso può, *mutatis mutandis*, avanzarsi a proposito della circonvenzione di incapaci, ipotesi non a caso direttamente ricondotta nell'alveo del modello fraudolento: anche qui, pur non dovendo apparire (necessariamente) come manifestamente ingannevole, la condotta tenderà tuttavia ad assumere un carattere decettivo non tanto in virtù delle sue caratteristiche intrinseche (lo stesso tipo di attività non risulterebbe egualmente efficace a raggirare un soggetto maturo e nel pieno delle sue capacità psico-fisiche) quanto piuttosto per le qualità del soggetto al quale la sollecitazione viene rivolta, un soggetto più debole e che, per inesperienza o per incapacità di completa comprensione del significato e del valore dei propri atti dispositivi, risulta dunque anche in tali casi bisognoso di specifica e rafforzata tutela in ordine ai propri beni di natura patrimoniale, rivestendo senza dubbio, nella complessiva economia strutturale della fattispecie, il ruolo di soggetto passivo.

Del resto, che per la comprensione del concetto di induzione debba farsi a volte riferimento non solo e non tanto a dati semantici derivanti dall'accostamento ad altri elementi linguistici che ne completano la catena lessicale, ma anche alla relazione esistente tra i due protagonisti della vicenda induttiva, era già stato segnalato in precedenza: tutte le volte in cui un registro comunicativo si instaura tra soggetti in posizione sbilanciata, diventa necessariamente più complicato ed in alcuni casi decisamente ambiguo il possibile significato che in concreto può assumere una data condotta induttiva, vuoi per il "tono" che questa assume quale oggettiva proiezione della posizione predominante del soggetto inducente rispetto al destinatario del messaggio (un semplice "suggerimento" potrebbe, ad esempio, risultare come minaccioso o meno a seconda del soggetto da cui promana), vuoi per il modo di percepire dello stesso soggetto indotto, che potrebbe risultare condizionato dalla propria posizione di inferiorità, sia essa strutturata su base psico-fisica, sia invece su base economico-sociale. Dato oggettivo e dato percepito, per di più, non sono sempre agevolmente separabili, per cui, al di fuori dei casi dove è talmente evidente lo squilibrio tra i due soggetti, tanto da essere normativamente tipizzato quale disvalore proprio l'abuso o lo sfruttamento da parte del soggetto attivo della sua posizione di preminenza (come, appunto, nel caso di condotte induttive a danno dei minori o di soggetti incapaci), in altri contesti non sarà possibile, almeno in astratto, ricavare dal dato relativo alla posizione assunta nella relazione bilaterale dai due soggetti un contributo significativo ai fini della esatta individuazione del significato della condotta induttiva, o comunque ai fini della congrua distribuzione delle concrete ipotesi delittuose nelle corrispondenti fattispecie tipiche (come dimostrano i tormentati rapporti tra fattispecie contigue come la concussione e la corruzione, nelle quali è proprio la possibilità di stabilire o meno una par condicio tra i soggetti contraenti a rappresentare il criterio per poter correttamente individuare la linea di demarcazione fra le due ipotesi a fronte di condotte e di atteggiamenti comunicativi che possono, *de facto*, presentarsi come sovrapponibili).

Nel secondo raggruppamento vanno collocate le ipotesi nelle quali il soggetto indotto *non è soggetto passivo*, quelle nelle quali cioè la condotta induttiva non invade alcuna sfera di interessi

altrui sottoposta a tutela penale, ponendosi invece o come forma di anticipazione di una vera e propria forma di compartecipazione criminosa o, al limite, come illecita attività di impulso di una condotta penalmente indifferente. In tali ipotesi il contegno del soggetto indotto, sia esso punibile o meno, non è etero-imposto, la sua libertà di autodeterminazione non viene ad essere intaccata dall'altrui attività induttiva, il cui dato di disvalore risiede altrove, e cioè: (1) nell'aver stimolato, con generica attività di persuasione o con altri tipi di incentivi, un'attività criminosa *in fieri* (cui eventualmente accederà a titolo di concorso morale, nel caso di effettiva commissione da parte del soggetto indotto); essa risulterà in ogni caso penalmente rilevante di per sé, in deroga a quanto generalmente previsto dall'art. 115 c.p., nel caso di mancato accoglimento dell'attività induttivo-istigatoria o di accoglimento della stessa non seguita, tuttavia, dalla commissione del reato da parte del soggetto indotto; (2) oppure nell'aver promosso un'attività penalmente neutra, accettata dall'ordinamento fintanto che essa si svolga senza alcuna forma di sostegno, finanche morale, da parte di soggetti diversi dall'autore della stessa, come nel caso della prostituzione adulta.

La libera formazione della volontà del soggetto indotto, in queste ipotesi è dato, per così dire, doppiamente significativo: sia ai fini del disvalore della condotta induttiva, che non consiste in una compressione dell'altrui sfera decisionale, ma nel fatto di stimolare una condotta illecita o tollerata solo a condizione che su di essa non insista alcuna forma di impulso esterno; sia per la conseguente posizione dell'indotto, che potrà essere compartecipe (ruolo che potrà rivestire solo nel caso di effettivo compimento delle attività illecite "suggerite" dall'inducente), al limite autore di una condotta penalmente irrilevante, ma sicuramente mai soggetto passivo nelle ipotesi riconducibili all'insieme.

Da quanto finora ricostruito, emerge con chiarezza un dato: l'induzione, in quanto attività destinata a provocare un'altrui condotta, non può assumere uno specifico significato di senso e di disvalore se non in base alle caratteristiche, ma soprattutto, alle *condizioni* con le quali quella condotta vuole essere ottenuta. E, nel caso in cui il legislatore attribuisca al soggetto indotto uno specifico ruolo all'interno della struttura di fattispecie, tale posizione non potrà non influire sulla corretta individuazione del significato e del contenuto che la condotta induttiva deve assumere in quello specifico contesto di tipicità. Tale ultimo rilievo appare quanto mai opportuno proprio in virtù della principale modifica che ha visto stravolgere il precedente assetto normativo relativo al delitto di concussione, vale a dire la separazione, non solo più concettuale, ma radicalmente "normativa" tra condotta costringitiva – rimasta unica forma espressiva del delitto di cui all'art. 317 c.p. – e condotta induttiva, ripositionata in autonoma fattispecie, contrassegnata da diverso indice di disvalore, da diversa collocazione sistematica, e, soprattutto, dalla rivoluzionaria investitura del soggetto indotto quale compartecipe, e non più vittima, come in precedenza, della inedita fattispecie di "induzione indebita" ex art. 319-*quater* c.p.. Norma che, per il resto, ha lasciato inalterato il tenore lessicale con la quale veniva descritta la condotta induttiva nel sistema ante-riforma: un'apparente sovrapposibilità che, tuttavia, per quanto finora detto sulla necessità di inserire il concetto di induzione in uno specifico quadro di tipicità – quadro nel quale gioca un ruolo fondamentale il ruolo del soggetto indotto – non può non investire, con effetto intuibilmente innovativo, tutto quanto, fino a quel momento, si è cercato di proporre in ordine alla ricostruzione di un modello che si sviluppava all'interno di un ben diverso contesto tipico, quale era la concussione ex art. 317 c.p.